



AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO - SANITARIA N. 8

Sede Legale: Via Forestuzzo, 41 – Asolo (TV)

Comuni: Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Caerano di San Marco, Castelfucchio, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fontanafredda, Giavera del Montello, Loria, Maser, Monfumo, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, Resana, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Veduggio, Vidor, Volpago del Montello.

**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

dott. Bortolo Simoni, nominato con D.P.G.R. n. 228 del 29.12.2012

n. 1217 del 22/10/2015

Coadiuvato dai Signori:

- | | |
|------------------------------|--|
| - dott. Luigi Antonioli | Direttore Amministrativo |
| - dott. Paola Corziali | Direttore Sanitario |
| - dott. Cristina Beltramello | Direttore dei Servizi Sociali e della
Funzione Territoriale sostituto |

O G G E T T O

AREA COMPARTO: RECEPIMENTO ACCORDO DEL 6 OTTOBRE 2015 CON LE OO.SS.



Del. n. 1217

del 22/10/2015

AREA COMPARTO: RECEPIMENTO ACCORDO DEL 6 OTTOBRE
2015 CON LE OO.SS.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata dal Direttore dell'UOC Risorse umane nei termini seguenti:

VISTA l'ipotesi di accordo siglata da questa Azienda ULSS con le Organizzazioni Sindacali del Comparto in data 21 luglio 2015, con oggetto "Regolamento per la fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo studio";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 40, comma 3 *sexies*, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono state all'uopo predisposte le relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica (circolare 19 luglio 2012, n. 25);

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001, in data 11 settembre 2015 (comunicazione prot. n. 38308 del 11 settembre 2015) il Collegio Sindacale ha effettuato il controllo sulla compatibilità dei costi della predetta ipotesi di accordo con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

CONSIDERATO che a seguito dell'avvenuta certificazione positiva di controllo in materia di contrattazione integrativa il giorno 6 ottobre 2015 ha avuto luogo l'incontro tra questa Amministrazione e le delegazioni trattanti delle OO.SS. al termine del quale le parti hanno sottoscritto l'accordo definitivo per la materia già oggetto della suddetta ipotesi;

DATO ATTO che l'accordo siglato in via definitiva è stato trasmesso all'ARAN e al CNEL, come previsto all'art. 40 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, con la procedura unificata di cui alla comunicazione prot. ARAN n. 21279 del 8 settembre 2015;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti;

RITENUTO, pertanto, di recepire l'accordo definitivo ai fini della conseguente applicazione;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente, competente dell'istruzione dell'argomento in questione, ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 in data 14.09.1994;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;



DATO ATTO che con deliberazione n. 680 del 20 giugno 2013 è stato stabilito che nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale le relative funzioni siano svolte in sostituzione dal Direttore di Distretto socio-sanitario unico;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori titolari e sostituti, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di recepire, per le motivazioni riportate in premessa e ai fini della successiva applicazione, l'accordo sottoscritto in data 6 ottobre 2015 tra questa Azienda ULSS e le Organizzazioni Sindacali del Comparto, nel testo riportato in allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;
- 2) di confermare che le risorse dei fondi contrattuali dell'area del Comparto sono iscritte nei seguenti conti di bilancio, per ciò che concerne competenze e oneri riflessi:

- Costo del personale sanitario comparto a tempo indeterminato	3616032
- Costo del personale sanitario comparto a tempo determinato	3616034
- Costo del personale tecnico comparto a tempo indeterminato	3616072
- Costo del personale tecnico comparto a tempo determinato	3616074
- Costo del personale amministrativo comparto a tempo indeterminato	3616092
- Costo del personale amministrativo comparto a tempo determinato	3616094

e nel conto 3810102 per quanto riguarda l'IRAP;
- 3) di confermare che i residui dei fondi contrattuali trovano copertura nei seguenti conti di bilancio:
 - 1250042 "Fondo personale e ferie tempo indeterminato" e 1250044 "Fondo personale e ferie tempo determinato" per quanto riguarda le competenze;
 - 1245042 "Fondo debiti Ist. prev. Tempo indeterminato" e 1245044 "Fondo debiti Ist. prev. Tempo determinato" per gli oneri riflessi;
 - 1240000 "IRAP";
- 4) di trasmettere la presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali dell'area del Comparto e al Collegio Sindacale;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva dalla data di adozione.





Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO

ACCORDO

DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO
ALLO STUDIO

Il giorno 6 ottobre 2015 alle ore 15.00 presso la sala riunioni di via Forestuzzo di Asolo, si sono riunite le delegazioni trattanti per il personale del Comparto Sanità, così costituite:

Parte pubblica

- dott. Bortolo Simoni, Direttore Generale
- dott. Luigi Antonioli, Direttore Amministrativo
- dott.ssa Paola Corziani, Direttore Sanitario

Parte sindacale

- CISL FPS sig. [Signature]
- CGIL FP sig. [Signature]
- UIL FPL sig. [Signature]
- F.S.I. sig. [Signature]
- NURSING UP sig. _____
- RSU sig. [Signature]

Sono inoltre presenti, per la parte pubblica:

- ~~dott.ssa Cristina Beltramello, Direttore Distretto Socio-Sanitario Unico;~~
- ~~dott.ssa Chiara Berti, Direttore Direzione Funzione Unica Ospedaliera;~~
- ~~dott. Tomaso Tidei, Direttore Dipartimento di Prevenzione;~~
- ~~dott. Marco Tempesta, Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie;~~
- ~~dott. Marco Simeoni, Coordinatore del Servizio Professioni Sanitarie,~~
- dott. Carlo Frattin, Direttore U.O.C. Risorse Umane;
- dott.ssa Elena Fiori, Collaboratore Amministrativo Professionale U.O.C. Risorse Umane.



Le parti sopra citate, a seguito del parere favorevole formulato dal Collegio Sindacale in merito all'ipotesi d'accordo stipulata il 21 luglio 2015, sottoscrivono l'accordo di seguito riportato, con il quale si approva il nuovo regolamento per la fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo studio (150 ore).

PARTE I

INFORMATIVA ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

TITOLO I

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 1 Sottoscrizione regolamento per la fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo studio

PARTE II

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

TITOLO I

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO – APPROVAZIONE ART. 4

Art. 2 Approvazione art. 4 del Regolamento permessi retribuiti per diritto allo studio: ulteriori tipologie di corsi autorizzabili


Art. 3 Norme finali e di rinvio

La PARTE I del presente documento ha valore di informativa alle organizzazioni sindacali.

Nella PARTE II del documento, dedicata alla contrattazione integrativa, le parti approvano espressamente un'integrazione al Regolamento per la fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo studio, prevedendo di estendere il beneficio in parola per ulteriori tipologie di corsi.



2 



PARTE I

INFORMATIVA ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

TITOLO I

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 1

Sottoscrizione regolamento per la fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo studio

Le parti procedono alla sottoscrizione, a titolo di presa d'atto dell'informativa, del nuovo Regolamento per la fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo studio (150 ore), ad eccezione dell'art. 4 per cui si rimanda alla PARTE II della presente intesa.

Il regolamento, allegato al presente accordo per costituirne parte integrante, è redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 22 del CCNL 20 settembre 2001 integrativo del CCNL 7 aprile 1999 e contiene i criteri e le modalità per la concessione dei permessi retribuiti per diritto allo studio al personale dipendente dell'Azienda ULSS 8 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

PARTE II

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

TITOLO I

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO – APPROVAZIONE ART. 4

Art. 2

Approvazione art. 4 del Regolamento permessi retribuiti per diritto allo studio: ulteriori tipologie di corsi autorizzabili

Le parti sottoscrivono, in sede di contrattazione integrativa, l'art. 4 dell'allegato Regolamento per la fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo studio (150 ore), che di seguito si riporta:

Art. 4

Ulteriori tipologie di corsi autorizzabili

In attuazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, II parte, CCNL integrativo 20.09.2001, fatta salva la precedenza dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nell'art. 3 e fermo restando il limite massimo complessivo del 3% del personale dipendente a tempo indeterminato, il beneficio in argomento può essere concesso – salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ivi compresa l'ipotesi di organico ridotto – per la partecipazione a corsi di durata almeno annuale, correlati al proprio profilo professionale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del Comparto Sanità e, comunque, strettamente connessi con l'attività di servizio del dipendente, aventi le seguenti caratteristiche:

- finalizzati al conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione Europea;
- finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità;
- corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo.


AR

MB

H₃

BR

L



I requisiti dell'attinenza al profilo professionale (come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del Comparto Sanità) e della connessione con l'attività di servizio verranno valutati del Responsabile della struttura tecnico-funzionale di appartenenza del dipendente (Direttore unico della funzione ospedaliera, Direttore del dipartimento di prevenzione, Direttore del distretto socio-sanitario).




Art. 3

Norme finali e di rinvio

Per le materie oggetto di contrattazione si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale, compresa la facoltà di sospendere l'esecuzione parziale o totale degli accordi in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Si richiamano sul punto l'art. 40, comma 3-*quinq*ues e l'art. 48, comma 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 .

Letto, approvato e sottoscritto.

Asolo, 6 ottobre 2015

Parte pubblica	
1) dott. Bortolo Simoni, Direttore Generale	
2) dott. Luigi Antonioli, Direttore Amministrativo	
3) dott.ssa Paola Corziali, Direttore Sanitario	
Parte sindacale	
1) CISL FPS sig. <u>Luigi Oldi</u>	<u>Algo Lombardi</u>
2) CGIL FP sig. <u>IVAN BERNINI</u>	<u>P. Bernini</u>
3) UIL FPL sig. <u>MICHELE FIORIO</u>	<u>Michele Fiorio</u>
4) F.S.I. sig. <u>ANTONIETTA MILANI</u>	<u>Antonietta Milani</u>
5) NURSING UP sig. _____	_____
6) RSU sig. <u>FEDERICO BORINI</u>	<u>Federico Borini</u>




REGOLAMENTO

PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE) COMPARTO SANITÀ

Rev.	Data	Deliberazione	Descrizione delle modifiche
			Approvazione.









INDICE

Riferimenti contrattuali

Art. 1 – Principi generali

Art. 2 – Beneficiari del diritto allo studio

Art. 3 – Criteri per il riconoscimento del diritto allo studio

Art. 4 – Ulteriori tipologie di corsi autorizzabili

Art. 5 – Esclusione dall'attribuzione del beneficio

Art. 6 – Corsi universitari telematici

Art. 7 – Attività di tirocinio

Art. 8 – Priorità nella concessione dei benefici relativi al diritto allo studio

Art. 9 – Personale con rapporti di lavoro a tempo parziale ad orario ridotto

Art. 10 – Procedura per la concessione del Diritto allo Studio




Art. 11 – Modalità di fruizione dei permessi

Art. 12 – Modalità operative per la garanzia della fruizione dei permessi retribuiti di studio

Art. 13 – Divieto di orario aggiuntivo e pronto disponibilità

Art. 14 – Decadenza e revoca

Art. 15 – Rinvio





U.O.C. Risorse Umane
Regolamento

**PERMESSI RETRIBUITI (150 ORE)
PER DIRITTO ALLO STUDIO**

DOC.: RU/REG1

REV.: III

PAG.: 3 di 9

Riferimenti contrattuali

- art. 21¹ del CCNL del personale del comparto Sanità 01.09.1995;
- art. 22² del CCNL del personale del comparto Sanità integrativo del CCNL 07.04.1999.

¹ ART. 21 PERMESSI RETRIBUITI


"1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
- partecipazione a concorsi od esami - limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove - o per aggiornamento professionale facoltativo comunque connesso all'attività di servizio: giorni otto all'anno; (...omissis...)".

² ART. 22 DIRITTO ALLO STUDIO

1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'azienda - appositi permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna azienda all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami. Nell'ambito della contrattazione integrativa potranno essere previste ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione Europea anche finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
 - a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
 - b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
 - c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari, sulla base di un'adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell'ambito delle procedure di cui all'art. 4, comma 2, punto V del CCNL 7 aprile 1999.
7. L'applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999.
8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l'azienda, l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.
10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 21, comma 1, primo alinea del CCNL del 1 settembre 1995.
11. Sono disapplicati l'art. 3 del DPR 23 agosto 1988, n. 395 e l'art. 20 del DPR 384/1990.



[Handwritten signatures and initials]

	U.O.C. Risorse Umane Regolamento PERMESSI RETRIBUITI (150 ORE) PER DIRITTO ALLO STUDIO	DOC.: RU/REG1 REV.: /// PAG.: 4 di 9
---	---	--

Art. 1
Principi generali

Il presente Regolamento, in conformità con quanto disposto dall'art. 22 del CCNL 20.09.2001 del personale del comparto Sanità integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità stipulato in data 07.04.1999 (d'ora innanzi, per brevità, CCNL integrativo 20.09.2001), disciplina la concessione dei permessi retribuiti al fine di garantire il diritto allo studio ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del comparto Sanità dell'Azienda ULSS 8.

La concessione di permessi retribuiti per il diritto allo studio avviene nella misura massima di 150 ore nell'arco dell'anno solare per ciascun interessato.

Al fine di garantire il diritto allo studio, sono concessi permessi individuali, nella misura massima di 150 ore annue individuali, per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio legali e di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per i periodi di assenza in preparazione dei relativi esami.

Il presente regolamento è stato oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. del personale dell'area dei livelli del comparto e, per quanto riguarda il contenuto dell'art. 4, è stato oggetto di contrattazione integrativa con la parte sindacale in data 21.07.2015 (sottoscrizione accordo definitivo in data 6.10.2015), giusto quanto stabilito dall'art. 22 del CCNL integrativo 20.09.2001 sopra richiamato.

Art. 2
Beneficiari del diritto allo studio

Tutti i dipendenti a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, dell'Area del Comparto, dalla categoria A alla Categoria DS possono richiedere la concessione dei permessi retribuiti previsti dall'art. 22 del CCNL integrativo 20.09.2001.

Sono esclusi dall'ammissione all'istituto i Dirigenti dell'Area Medica - Veterinaria e dell'Area Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa.

Art. 3
Criteri per il riconoscimento del diritto allo studio

Il contingente massimo di personale che può essere ammesso alla fruizione dei permessi retribuiti nella misura di 150 ore non potrà superare la percentuale del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato (Area del Comparto) all'inizio dell'anno di riferimento, con arrotondamento all'unità superiore.

In conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma 2 del CCNL integrativo 20.09.2001, il diritto allo studio può essere riconosciuto solo nei confronti dei dipendenti che risultano iscritti a:

- corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari e post-universitari (es. laurea, laurea specialistica, diploma di specializzazione, ecc.);
- scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
- master universitari di 1° e 2° livello, di frequenza almeno annuale, escluse le attività in videoconferenza in orari non coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative;
- istituti privati per i quali è previsto il superamento dell'esame finale presso un istituto statale.



Sono da considerare titoli di studio legali:


- quelli necessari per la prosecuzione degli studi nel sistema scolastico o accademico nazionale;
- quelli previsti per la partecipazione ai pubblici concorsi del Servizio Sanitario Nazionale;
- quelli che ammettono agli esami di Stato finalizzati all'iscrizione ad albi, collegi e ordini professionali (abilitazione all'esercizio della professione).








	U.O.C. Risorse Umane Regolamento PERMESSI RETRIBUITI (150 ORE) PER DIRITTO ALLO STUDIO	DOC.: RU/REG1 REV.: /// PAG.: 5 di 9
---	---	--

Tali permessi sono concessi – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'Azienda – anche per sostenere i relativi esami.

Per la partecipazione agli esami il dipendente, in alternativa ai permessi di cui al presente Regolamento, può utilizzare, per i soli giorni delle prove, anche i permessi per esami previsti dall'art. 21, comma 1, del CCNL 01.09.1995.

Art. 4 Ulteriori tipologie di corsi autorizzabili

In attuazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, Il parte, CCNL integrativo 20.09.2001, fatta salva la precedenza dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nell'art. 3 e fermo restando il limite massimo complessivo del 3% del personale dipendente a tempo indeterminato, il beneficio in argomento può essere concesso – salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ivi compresa l'ipotesi di organico ridotto – per la partecipazione a corsi di durata almeno annuale, correlati al proprio profilo professionale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del Comparto Sanità e, comunque, strettamente connessi con l'attività di servizio del dipendente, aventi le seguenti caratteristiche:

- finalizzati al conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione Europea;
- finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità;
- corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo.

I requisiti dell'attinenza al profilo professionale (come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del Comparto Sanità) e della connessione con l'attività di servizio verranno valutati del Responsabile della struttura tecnico-funzionale di appartenenza del dipendente (Direttore unico della funzione ospedaliera, Direttore del dipartimento di prevenzione, Direttore del distretto socio-sanitario).

Art. 5 Esclusione dall'attribuzione del beneficio

Oltre ai dipendenti che non hanno i requisiti per il riconoscimento del diritto allo studio, sono esclusi dalla possibilità di fruire dei permessi retribuiti anche i dipendenti che intendono:

- iscriversi presso scuole non riconosciute dall'ordinamento pubblico che non prevedono il superamento dell'esame finale presso un Istituto Statale;
- sostenere esami in qualità di "privatista" presso Scuole Pubbliche a cui non risultano formalmente iscritti.


Art. 6 Corsi universitari telematici

Di norma non è consentita la fruizione dei permessi per studio per la frequenza dei corsi universitari telematici (sistema di studio e-learning).

I permessi studio possono essere riconosciuti solo qualora l'Università, con propria e piena assunzione di responsabilità, rilasci al dipendente un certificato attestante i giorni e le ore in cui lo stesso ha personalmente, effettivamente e direttamente seguito le lezioni trasmesse in via telematica. La certificazione di cui sopra dovrà attestare che solo in quel determinato orario (coincidente con quello di lavoro) il dipendente poteva seguire le lezioni.³


Il riconoscimento del diritto allo studio potrà avvenire esclusivamente per le ore coincidenti con quelle delle ordinarie prestazioni lavorative.

³ ARAN SAN150_Orientamenti applicativi.



jk

[Handwritten signatures and initials]

	U.O.C. Risorse Umane Regolamento PERMESSI RETRIBUITI (150 ORE) PER DIRITTO ALLO STUDIO	DOC.: RU/REG-1 REV.: /// PAG.: 6 di 9
---	---	---

Art. 7
Attività di tirocinio

La fruizione dei permessi studio per la frequenza di tirocini formativi per i corsi che li prevedono ai fini del rilascio del titolo di studio legale o dell'attestato professionale, è consentita soltanto nei casi in cui il dipendente sia in grado di presentare idonei "attestati di partecipazione", secondo le regole generali di cui all'art. 22 del CCNL integrativo 20.09.2001.⁴

In ogni caso, il dipendente che beneficia dei permessi ha diritto (salvo eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, ivi compresa l'ipotesi di organico ridotto), a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami.

Art. 8
Priorità nella concessione dei benefici relativi al diritto allo studio

Qualora le richieste superino il 3% delle unità in servizio all'inizio dell'anno, detti permessi sono concessi nel seguente ordine, ferma restando la percentuale suddetta, a:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al precedente comma, la precedenza è concessa, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari, sulla base di un'adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.

A parità di condizioni i permessi sono concessi ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

L'applicazione dei criteri di priorità e la graduatoria risultante formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2, del CCNL 7.4.1999.


Art. 9
Personale con rapporti di lavoro a tempo parziale a orario ridotto


I dipendenti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a orario ridotto hanno titolo a fruire delle "150 ore" di permessi retribuiti per diritto allo studio in proporzione alla durata della prestazione lavorativa (a esempio 75 ore massime con orario di 18 ore settimanali, 100 ore massime con orario di 25 ore settimanali, 125 ore massime con orario di 30 ore settimanali).⁵

Art. 10
Procedura per la concessione del diritto allo studio

I dipendenti interessati a ottenere la concessione dei permessi dovranno inoltrare, di norma entro il 15 ottobre di ogni anno e comunque entro il termine stabilito nell'apposito avviso interno, che sarà emanato dalla Direzione Generale, la relativa domanda redatta su apposito modulo, scaricabile dal sito internet dell'Azienda Ulss, area Concorsi e selezioni - Avvisi riservati al personale interno - Avvisi interni.

⁴ ARAN RAL960_Orientamenti applicativi.
⁵ ARAN SAN152_Orientamenti applicativi.



	U.O.C. Risorse Umane Regolamento PERMESSI RETRIBUITI (150 ORE) PER DIRITTO ALLO STUDIO	DOC.: RU/REG1 REV.: /// PAG.: 7 di 9
---	---	--

Le domande dovranno essere inoltrate, a cura degli interessati, all'U.O.C. Risorse umane, corredate dal certificato di iscrizione alla scuola con riserva, in caso di documentazione mancante o incompleta, di presentarla nel più breve tempo possibile, pena la non attribuzione del beneficio.

Le domande inoltrate oltre il termine, previsto dall'Avviso interno, verranno considerate ai fini della concessione del beneficio solo qualora non sia già stato esaurito il monte ore disponibile ai sensi dell'art. 3, punto 1, con le modalità di cui all'art. 11, lett. d), del presente Regolamento.

Qualora il numero delle domande sia contenuto nel contingente di cui all'art. 3, comma 1, non si dà luogo alla compilazione della graduatoria.

L'autorizzazione a usufruire dei permessi, così come l'eventuale mancata concessione del beneficio, vengono formalizzate con deliberazione del Direttore generale.

L'esito della relativa istruttoria sarà tempestivamente comunicato agli interessati e ai Responsabili delle Unità operative di afferenza.

Art. 11 Modalità di fruizione dei permessi


Le modalità di fruizione delle "150 ore" sono così disciplinate:

- a) le ore di permesso retribuito devono essere usufruite esclusivamente durante l'orario di servizio. I permessi non possono essere utilizzati per attendere ai diversi impegni che il corso comporta (ad es. colloqui con i docenti, pratiche di segreteria etc.);
- b) la registrazione mensile delle ore studio è subordinata alla tempestiva trasmissione:
 - alla struttura di appartenenza delle date delle lezioni che il dipendente intende frequentare e delle date degli esami che intende sostenere;
 - all'UOC Risorse umane delle singole richieste dei permessi studio, della regolare e completa documentazione attestante la frequenza dei corsi e/o gli esami sostenuti (anche se con esito negativo) e, a fine corso, i risultati ottenuti;
- c) la fruizione delle "150 ore" è rapportata a ciascun anno solare e deve essere compatibile con le esigenze di servizio, concordate con il Responsabile dell'unità operativa di appartenenza;
- d) è ammessa la concessione dei permessi in corso d'anno, a condizione che detta istanza trovi capienza nel contingente numerico di cui all'art. 3, comma 1. L'istanza sarà presa in esame secondo l'ordine di presentazione al protocollo generale e il numero delle ore sarà proporzionato al rimanente periodo dell'anno solare di fruizione al fine di contemperare le esigenze di servizio.
- e) ai fini della gestione delle assenze/presenze, qualora la frequenza avvenga fuori della normale articolazione dell'orario di servizio, i permessi sono comunque riconosciuti nel limite del suddetto monte ore mensile e in ogni caso non si dà luogo ai riconoscimenti di crediti orari;
- f) nei permessi viene conteggiato anche il tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede in cui si tiene il corso, limitatamente alla sola giornata di partecipazione; in tale ipotesi, il lavoratore deve esercitare il proprio diritto nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, evitando ogni forma di abuso e contemperando – anche mediante la scelta della sede di studio più vicina – l'utilizzo dei permessi con le esigenze funzionali del servizio e con gli obblighi di lavoro;
- g) le ore di permesso retribuito disponibili, ma non utilizzate nell'anno di competenza, non sono cumulabili con quelle concedibili per l'anno successivo;
- h) se il dipendente prevede, prima della fine del primo semestre dell'anno solare, di non poter utilizzare il monte ore individuale dei permessi concesso, lo deve comunicare all'U.O.C. Risorse umane, che provvederà eventualmente ad assegnare il beneficio ad altro dipendente secondo la graduatoria stilata.

Al termine dei corsi dovranno essere presentati:

- il certificato di frequenza; in particolare il dipendente dovrà produrre i certificati di frequenza rilasciati dai competenti uffici scolastici o accademici ovvero direttamente dai docenti che impartiscono le lezioni;
- il certificato degli esami sostenuti; qualora gli esami, ai quali era finalizzata la frequenza di corsi per i quali il dipendente ha fruito di permessi, siano sostenuti, in base all'ordinamento scolastico.



	U.O.C. Risorse Umane Regolamento PERMESSI RETRIBUITI (150 ORE) PER DIRITTO ALLO STUDIO	DOC.: RU/REG1 REV.: /// PAG.: 8 di 9
---	---	--

universitario, nell'anno solare successivo, l'obbligo di certificazione che legittima i permessi già goduti dovrà essere assolto a tale data; analogamente si procede per gli esami universitari sostenuti nell'appello straordinario;

- nel caso di corsi universitari telematici (sistema di studio e-learning), il certificato dell'Università attestante i giorni e le ore in cui il dipendente ha personalmente, effettivamente e direttamente seguito le lezioni trasmesse in via telematica, e che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni;
- nel caso frequenza di tirocini formativi, i relativi attestati di partecipazione.

Art. 12

Modalità operative per la garanzia della fruizione dei permessi retribuiti di studio

Al fine di garantire l'effettiva fruizione dei permessi in oggetto, l'U.O.C. Risorse umane invierà ai Responsabili delle Unità operative di afferenza l'elenco dei dipendenti a cui viene attribuito il beneficio.

I Responsabili delle Unità operative sono tenuti, sulla base dei dati in proprio possesso, ad effettuare una previsione periodica delle assenze atta a consentire la fruizione del permesso che non può essere negata, salvo situazioni contingenti legate ad indilazionabili e comprovate necessità connesse all'attività lavorativa. I Responsabili di cui sopra sono tenuti ad esperire ogni utile tentativo per garantire sia la continuità del servizio, sia la fruizione del beneficio del diritto allo studio.

Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'Amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitano il conseguimento del titolo stesso.

Nella loro programmazione i Responsabili delle Unità operative dovranno, altresì, tener conto del disposto contenuto nell'art. 22 del CCNL integrativo 20.09.2001, ai sensi del quale il personale nei cui confronti è stato riconosciuto il diritto allo studio deve essere adibito - salvo eccezionali ed inderogabili necessità operative - a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.

Art. 13

Divieto di orario aggiuntivo e pronta disponibilità

I dipendenti autorizzati a fruire di permessi per studio hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non possono effettuare orario aggiuntivo all'orario contrattuale a qualsivoglia titolo (orario straordinario, "A51", "A54", "A58", "A73" ecc.) né effettuare turni di pronta disponibilità, nell'arco della settimana (da intendersi dal lunedì alla domenica), in cui utilizzano i permessi.

Art. 14


Decadenza e revoca


Sono causa di decadenza dal beneficio in tutto o in parte:







- la mancata tempestiva presentazione del certificato di iscrizione richiesto;
- la mancata presentazione dei certificati di frequenza ai corsi, rilasciati dai competenti uffici scolastici o accademici ovvero direttamente dai docenti che impartiscono le lezioni;
- la mancata presentazione dei certificati di sostenimento degli esami, ancorché, con esito negativo.


Nell'ipotesi di cui sopra, i permessi già utilizzati vengono d'ufficio considerati come permessi retribuiti per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per attività straordinaria già effettuata.

L'Azienda revocherà d'ufficio il beneficio, qualora venisse a conoscenza che l'interessato si trova nell'impossibilità di poterlo utilizzare (collocamento in aspettativa senza assegni; dispensa dal servizio, etc.).





	<p>U.O.C. Risorse Umane Regolamento</p> <p>PERMESSI RETRIBUITI (150 ORE)</p> <p>PER DIRITTO ALLO STUDIO</p>	<p>DOC.: RU/REG1</p> <p>REV.: ///</p> <p>PAG.: 9 di 9</p>
---	---	---

Art. 15
Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di diritto allo studio.

g. Pavesi

Alfonso

Boni

San

Archie

Ag

P

f



Del. n. 1217 del 22/10/2015

Per il parere di competenza

Il Direttore Amministrativo

dott. Luigi Antonioli



Il Direttore Sanitario

dott. Paola Corziani

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Bortolo Simoni

**Il Direttore dei Servizi Sociali
e della Funzione Territoriale
sostituto**

dott. Cristina Beltramello

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo per 15 giorni consecutivi da oggi.
Copia della presente deliberazione viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale (L.R. 14.09.1994, n. 56).

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
dott. Alessandro Di Turi

Asolo,

12 NOV. 2015

La presente deliberazione, soggetta a controllo (G.R.V. n. _____ del _____) è stata:

Sospesa il _____ Controdedotta il _____

Annullata parz. il _____ Annullata il _____

è dichiarata immediatamente eseguibile il _____

è divenuta esecutiva - per approvazione regionale il _____

- per decorrenza dei termini il _____

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
dott. Alessandro Di Turi

Asolo,

La presente deliberazione, non soggetta a controllo:

è dichiarata esecutiva il **22 OTT. 2015**

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione _____

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
dott. Alessandro Di Turi

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
dott. Alessandro Di Turi

Asolo,

